



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n.3231

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 16 febbraio 2004, presentata dalla Società Kria srl, con sede legale in Via S.Vitale n.3 – Seregno, tesa ad ottenere l'omologazione del sistema denominato "T-ID" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 179/04, reso nell'adunanza del 28 luglio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema con le raccomandazioni che nelle operazioni di installazione e manutenzione dell'apparato debbano essere tenute in debito conto le istruzioni di sicurezza che accompagnano l'illuminatore infrarosso per garantire la sicurezza degli operatori ,e che siano impiegati meccanismi di protezione e tecniche

di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla “privacy” ;

D E C R E T A

Art. 1 - E' omologato il sistema denominato “T-ID” per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, prodotto dalla Società Kria srl , con sede legale in Via San Vitale n.3 – Seregno, con le raccomandazioni che nelle operazioni di installazione e manutenzione dell'apparato debbano essere tenute in debito conto le istruzioni di sicurezza che accompagnano l'illuminatore infrarosso per garantire la sicurezza degli operatori , e che siano impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla “privacy”.

Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi.

Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 30.9.04

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)